

## **TI\_GERICHTE 12.1997.188 vom 5. November 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-11-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.188](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.188)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.188 du 5 novembre 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.188 del 5 novembre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Dall'esame degli atti, ed in particolare della perizia giudiziaria, si rileva che la fornitura dell'opera complessiva costituita da un ascensore funzionante tecnicamente e correttamente inserito dal profilo estetico nel contesto della casa in questione richiedeva il concorso dell'impresa di costruzioni, preposta alla costruzione del vano, della ditta attrice, responsabile della fornitura e posa dell'ascensore, del falegname, addetto alla rifinitura estetica mediante la posa di stipiti in legno, ed evidentemente della direzione lavori, incaricata del coordinamento e della sorveglianza dei vari artigiani.

#### **E. 2**

Di queste persone, l'unica ad avere lavorato secondo le regole dell'arte è indubbiamente stata l'attrice, la quale ha fornito un apparecchio perfettamente funzionante e si è adoperata per ridurre al minimo le conseguenze dei grossolani errori commessi dal capomastro nella costruzione della tromba dell'ascensore, tanto che il perito afferma che il problema residuo è unicamente di natura estetica (risposta 6, pag. 3). Tale problema residuo avrebbe potuto (e dovuto) essere risolto dal falegname, che se avesse eseguito un lavoro di rifinitura più curato avrebbe notevolmente migliorato e perfino trovato soluzione al problema estetico (perizia, risposta 7, pag. 4). Non va inoltre dimenticata la manifesta responsabilità della direzione dei lavori, imputabile alla convenuta, che ha omesso di rilevare e di far correggere prima dell'arrivo della ditta attrice i vizi di costruzione della tromba dell'ascensore, che la stessa convenuta afferma essere gravi e accertabili anche da un profano (risposta, punto 9, pag. 4).

#### **E. 3**

In simili circostanze mal si comprende come la convenuta insista nel cercare delle pecche nell'operato dell'unico artigiano (o professionista) che ha dato buona prova di sé per il fatto che questi avrebbe omesso di notificare il difetto della tromba dell'ascensore a persona atta a ricevere la notifica. Tale argomentazione, senza che nemmeno occorra esaminarne il fondamento, è comunque destituita da rilevanza alcuna per il semplice motivo che, a ben vedere, il lamentato difetto di fr. 6'000.-- non riguarda affatto l'opera dell'attrice ma bensì quella del falegname che, come afferma il perito, ha omesso di dedicare la necessaria cura alla rifinitura del suo lavoro, cosa che avrebbe permesso la soddisfacente soluzione del problema estetico, peraltro causato da deficienze altrui e non da errori dell'attrice. Non può che seguirne la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia I. L'appello 25 giugno 1997 \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della  
procedura d'appello consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 230.-- b)  
spese fr. 20.-- T o t a l e  
fr. 250.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere  
all'attrice fr. 600.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale  
d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.